

PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

**REGOLAMENTAZIONE DELLA MOBILITÀ URBANA ED EXTRAURBANA E DELLO
STAZIONAMENTO DI VEICOLI NEI POSTI AUTO A TARIFFA AGEVOLATA
PER I SOLI RESIDENTI DOMICILIATI NEL COMUNE DI PALAU**

approvato con deliberazione del consiglio comunale n.30 del 24/10/2019

Premessa

Il Piano della Mobilità Urbana Sostenibile (PUMS) ha come obiettivo principale il miglioramento dell'accessibilità alle aree urbane, mediante lo sviluppo e la diffusione di mobilità e trasporti sostenibili di alta qualità, sia nelle relazioni di area vasta, sia all'interno delle singole conurbazioni.

Il Piano deve prendere in considerazione, soprattutto, le esigenze della "città funzionante" e del suo retroterra, integrandole con un preciso piano programma, costituito da dati, obiettivi, budget di spesa e sistema di monitoraggio di lungo periodo e che si proietti almeno su un arco di dieci anni nell'esigenza di rendere più sostenibile la mobilità, garantendo alti livelli di accessibilità e ponendosi obiettivi precisi anche in relazione alla sicurezza delle persone che si muovono nell'ambito cittadino con le diverse modalità di spostamento.

Vanno pertanto identificate, le linee strategiche basilari della politica di mobilità urbana sostenibile, impostata sulla regolazione della domanda, sulla mitigazione dei fenomeni di congestione e sulle leve tariffarie, cosa che per il momento ci si limita a fare con il presente regolamento, in attesa di sviluppare successivamente un piano di mobilità integrato generale, ma tenendo ben chiaro il distinguo delle esigenze che si determinano nell'arco dell'anno e della stagionalità turistica tra le diverse componenti di residenti domiciliati che vivono nelle Frazioni – Rioni o Aree esterne.

Il codice stradale regola la circolazione in generale su tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico definibili come "area stradale". Tale definizione descritta nell'art. 2 del Codice della strada (CDS), richiede che siano contemporaneamente presenti, nell'area individuata come strada, tre connotazioni:

- 1) Quella naturalistica
- 2) Quella di uso pubblico
- 3) Quella di destinazione alla pubblica circolazione di pedoni, veicoli ed animali

A tal riguardo nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco:

- a. adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
- b. limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
- c. stabilire la precedenza, su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando l'intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;

- d. riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
- e. stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
- f. stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Considerato che:

- il piano della viabilità urbana ed extraurbana e la rimodulazione delle aree di sosta rappresentano strumenti che si propongono di soddisfare la variegata domanda di mobilità delle persone e delle imprese nell' area urbana ed extraurbana, migliorando la qualità della vita nel territorio;
- a partire dal 1° settembre 1967, tutte le costruzioni, per ottenere il rilascio del provvedimento edilizio, hanno dovuto destinare una porzione della loro proprietà, per la creazione di appositi spazi per parcheggio, in misura non inferiore ad 1 metro quadro ogni 10 metri cubi di costruzione (art. 41 sexties della legge urbanistica 1150/42 introdotto dalla legge PONTE 1765/67), mentre, nella realtà dei casi, si è potuto riscontare che tale pertinenza (parcheggio), risulta disattesa, soprattutto nell'area urbana, determinando così difficoltà oggettive e soggettive di ingombro dei posti auto ad uso pubblico nelle arterie stradali

Questo regolamento è rivolto a quei residenti che, pur avendo domicilio fisso nel Comune di Palau, risultano privi di posto auto all'interno delle loro proprietà o che vivono in affitto, in immobili privi di spazi da adibire a parcheggio, pur rientrando nei nuovi ambiti zonal di appartenenza costituiti dal Comune con Frazioni, Rioni e Aree esterne.

Con delibera di Giunta Comunale n. 139 del 1° ottobre 2019, sono state adottate le linee guida per la realizzazione del piano della viabilità urbana ed extraurbana e modifica/rimodulazione delle zone di parcheggio, con individuazione delle zone per parcheggio dei residenti domiciliati nel Comune di Palau e, di conseguenza, si può procedere all'assegnazione delle autorizzazioni all'interno dei Rioni, delle Frazioni e delle Aree Esterne, con contrassegno, di seguito denominato bollino.

Art. 1

La riserva di spazi di sosta lungo strada e nei parcheggi pubblici dei rioni, frazioni e aree esterne, destinati ai veicoli privati dei residenti domiciliati, è a titolo oneroso.

Il parcheggio, senza riserva alcuna di posto, sarà possibile e diversificato:

- per i cittadini residenti/domiciliati, proprietari di veicoli, dei rioni, frazioni e aree esterne (individuati nelle planimetrie allegate), specificando che i residenti-domiciliati sono coloro che vivono tutto l'anno nei rioni, frazioni e aree esterne,
 - per i cittadini residenti/domiciliati nei comparti agrari o di lottizzazione che hanno necessità di eseguire le loro incombenze quotidiane, in ambito urbano, durante i periodi stagionali estivi più affollati (da maggio a ottobre).
- Per spazio di sosta o stallo si intende un posto auto qualunque nell'ambito dei parcheggi riservati allo stazionamento dei veicoli per residenti/domiciliati, non un posto auto esclusivo e personale.

Art. 2

In subordine alla disponibilità di posti auto e previa autorizzazione emessa dagli uffici della Polizia Locale, possono parcheggiare negli stalli riservati e contraddistinti da segnaletica orizzontale di colore giallo e verticale identificativa (deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 01.10.2019), i soli utenti residenti/domiciliati nelle frazioni e nei rioni con abbonamento annuale.

I residenti delle aree esterne, in virtù della validità semestrale del permesso, potranno utilizzare gli stalli contraddistinti da segnaletica orizzontale di colore blu.

La richiesta per l'ottenimento del bollino, ovvero il contrassegno per sosta dei residenti/domiciliati, è facoltativa, non obbligatoria, pertanto coloro che non ne faranno richiesta, dovranno attenersi alle regole di funzionamento per l'utilizzo dei soli parcheggi contraddistinti da segnaletica orizzontale di colore bianco e blu.

Art. 3

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il bollino, sono richiesti:

- g. presentazione di istanza al Comune, previo pagamento dei diritti di avvio istruttoria, pari ad € 10,00, da versare su conto corrente postale n. 12460077 intestato al Comune di Palau, con causale "diritti di istruttoria per il rilascio contrassegno sosta residenti";
- h. pagamento di un canone annuale o semestrale, per singolo stallo, il cui importo è distinto in base alle diverse tipologie dei richiedenti e demandato alla competenza dalla Giunta Comunale;
- i. una marca da bollo € 16,00;
- j. possesso dei seguenti requisiti per tipologia:
 - **Annuale:** solo per le persone fisiche titolari di prima casa, con residenza e domicilio anagrafico nel Comune di Palau, all'interno dei rioni o delle frazioni, che non siano in possesso di garage, autorimesse ed/od aree private (ovvero in proprietà, locazione o altre modalità), utilizzabili come parcheggio privato;

- **Semestrale – Stagionale:** solo per le persone fisiche titolari di prima casa con residenza e domicilio anagrafico nel comune di Palau, in aree esterne all'abitato urbano e in frazioni (campagne, lottizzazioni, ecc.);
- proprietà, uso esclusivo, contratto di noleggio a lungo termine o leasing dei veicoli abbinati al bollino del residente-domiciliato;
- possesso di regolare polizza di assicurazione, carta di circolazione e patente di guida valida di categoria "A", categoria "B" o superiore.
- non essere in possesso di altro contrassegno intestato a sé o rilasciato ad altri componenti del nucleo abitativo.

Art. 4

Il bollino, rilasciato quale titolo per la sosta dei residenti-domiciliati, è un documento strettamente personale/familiare, dovrà essere debitamente esposto sul parabrezza anteriore del veicolo, in modo ben visibile. Potrà essere rilasciato solo ai proprietari e locatari (in caso di noleggio a lungo termine o leasing) di: motocarrozze ed autovetture immatricolate per trasporto persone (con esclusione di camion, minibus, autobus, carrelli, camper, caravan e roulotte), per un solo posto auto per nucleo familiare.

Il bollino dovrà essere utilizzato esclusivamente dal soggetto/nucleo familiare richiedente e su di esso sarà indicata la zona del Comune di Palau in cui sarà consentito parcheggiare. Nella parte retrostante, sarà indicato il beneficiario, il numero di permesso, la scadenza e la via di residenza.

Il bollino consentirà di sostare negli stalli di parcheggio riservati ai residenti nei rioni, frazioni e aree esterne, così come individuati dalla delibera di Giunta Comunale n. 139 del 01.10.2019, contrassegnati con apposita segnaletica, di colore giallo o blu, in base all'autorizzazione ottenuta.

Il bollino consentirà, inoltre, di disciplinare la fruizione, per residenti-domiciliati, di tutti gli spazi di sosta a pagamento in prossimità delle spiagge, anche nell'ottica della realizzazione di nuove aree di parcheggio, a servizio delle zone di maggior interesse turistico, nonché nelle aree di sosta adiacenti ai percorsi pedonali e ciclopeditoni che progressivamente diverranno parte integrante dei sistemi di mobilità urbana ed extra urbana. Il bollino sarà realizzato e fornito dal Comune, utilizzando loghi e colorazioni distintive prescelti dai singoli rioni e frazioni, mentre, per tutte le aree esterne, sarà di carattere generico e con unica colorazione.

Art. 5

Per i residenti-domiciliati l'esposizione del bollino garantisce e dà diritto a:

Rioni:

- a. un parcheggio annuale per abitazione all'interno del solo rione di appartenenza;
- b. esenzione del pagamento nelle aree di sosta in prossimità delle spiagge.

Frazioni:

- a. un parcheggio annuale per abitazione all'interno della sola frazione di appartenenza;
- b. esenzione del pagamento nelle aree di sosta in prossimità delle spiagge;

c. sosta temporanea non onerosa, per un massimo di tre ore consecutive, nei parcheggi a pagamento presenti dentro l'area urbana, con obbligo di esibizione contemporanea di disco orario riportante l'ora di arrivo.

Aree esterne:

- a. esenzione del pagamento nelle aree di sosta in prossimità delle spiagge;
- b. sosta temporanea non onerosa, per un massimo di tre ore consecutive, nei parcheggi a pagamento presenti dentro l'area urbana, con obbligo di esibizione contemporanea di disco orario riportante l'ora di arrivo.

Art. 6

In caso di deterioramento e/o danneggiamento del bollino, nel corso della sua validità, che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche, lo stesso dovrà essere sostituito, dal Comando di Polizia locale del Comune di Palau, che provvederà alla riproduzione, previo pagamento di € 5,00 sul c.c.p. n. 12460077, intestato al Comune di Palau. In caso di furto o smarrimento del bollino, in corso di validità, il titolare dovrà presentare denuncia alle autorità competenti.

Art. 7

Il bollino ha validità annuale o semestrale.

La scadenza viene fissata al 15/01 di ogni anno.

In caso di decesso del titolare, gli eredi sono tenuti a restituire il bollino all'ufficio che lo ha rilasciato, entro sessanta giorni.

Art. 8

Ove le domande accettate, perché in regola con i requisiti previsti, fossero superiori alla quota riservata di posti auto disponibili per i residenti/domiciliati nel rione/frazione, si procederà all'assegnazione di bollini sulla base di una graduatoria, ricorrendo ai criteri di priorità di seguito elencati:

- persona con almeno settanta anni di età e/o appartenente a categorie protette;
- assegnazione del bollino a rotazione sulla base di una graduatoria: il primo anno si costituirà una graduatoria di tutti i richiedenti e verranno rilasciati tanti bollini quanti gli stalli disponibili, l'anno successivo si andrà in ordine, assegnando il bollino a chi è stato escluso nell'anno precedente e così via ruotando e dando il diritto di posto a tutti, nel tempo.

Art. 9

In occasione di pulizia delle strade, manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, che non consentano la sosta negli stalli adibiti allo stazionamento di veicoli per residenti/domiciliati, a seguito di avviso o apposita Ordinanza, pubblicati almeno quarantotto ore prima di tali eventi, i titolari di bollino devono ricoverare il proprio mezzo in altro sito e nessun rimborso o quota parte del canone potrà essere richiesto all'Amministrazione Comunale.

Le aree di sosta/stalli non sono oggetto di custodia, pertanto nessun danno all'autovettura potrà essere imputato alla Pubblica Amministrazione.

In caso di impossibilità di utilizzo da parte degli aventi diritto, per occupazione abusiva dello stallo da parte di utente non avente diritto ed impossibilità di intervento da parte degli organi preposti, nessun rimborso o quota parte del canone potrà essere richiesto alla Pubblica Amministrazione.

Sono fatte salve le Ordinanze del Sindaco che, per eccezionali esigenze istituzionali, vietano temporaneamente l'uso degli stalli ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e degli articoli 7 del vigente codice della strada.

In qualunque momento l'Amministrazione Comunale, con provvedimento motivato, potrà modificare le zone individuate nel piano parcheggi.

Art. 10

I nominativi dei titolari dei bollini saranno iscritti in un apposito registro, a disposizione della Pubblica Amministrazione.

Eventuali manomissioni o falsificazioni del bollino saranno punite a norma di legge.

Ogni violazione alle norme dettate comporterà la decadenza dell'autorizzazione e il ritiro del bollino.

Il mancato rispetto di questo regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura di un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, in applicazione della Legge n. 689 del 24.11.1981.

Le autovetture trovate in sosta senza il bollino saranno sanzionate ai sensi del vigente codice della strada e, qualora disponibile il servizio, rimosse.

La regolamentazione dell'utenza legata alle strutture ricettive non dotate di posti auto privati verrà trattata successivamente.